

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**

**378/2023/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE, A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2023. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE OFFERTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 51/2018/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 18 gennaio 2011);

- i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 27 maggio 2021;
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325 del Ministro della Transizione ecologica, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 22 giugno 2023 (di seguito: decreto ministeriale 22 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 283/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 372/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo Allegato A (di seguito Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito deliberazione 102/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 292/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2023/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 293/2023/R/gas recante “*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale - Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall’1 ottobre 2023*” (di seguito: documento per la consultazione 293/2023/R/gas);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04; tale servizio ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell’ esercente la vendita) senza tuttavia offrire a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell’ambito del servizio di tutela del gas naturale);
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 “per i soli clienti domestici”; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: servizio di tutela) per i clienti che ne hanno diritto;
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, prevede la rimozione del servizio di tutela destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
  - previsto che tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del

- servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei fornitori del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
- definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
    - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
    - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
    - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
    - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
    - e) di età superiore ai 75 anni;
  - con deliberazione 100/2023/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dall’1 gennaio 2024, dovranno essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo TIVG che entrerà in vigore da tale data;
  - con deliberazione 102/2023/R/gas, l’Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale;
  - con il decreto ministeriale 22 giugno 2023 sono stati definiti gli indirizzi all’Autorità per l’individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale da parte dei FUI;
  - il predetto decreto ha in particolare:
    - confermato l’ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
      - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici compresi i clienti vulnerabili, punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
      - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
    - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio in due anni termici intercorrenti dall’1 ottobre 2023 al 30 settembre 2025;
  - inoltre, con tale decreto è stato demandato all’Autorità di:
    - applicare ai clienti vulnerabili, nell’ambito del servizio di ultima istanza, le condizioni di tutela stabilite ai sensi dell’articolo 2 del decreto Aiuti bis;
    - individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio, prevedendo che la loro definizione avvenga, come per le precedenti assegnazioni, sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l’economicità del servizio medesimo;

- stabilire le modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio;
- stabilire le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, anche prevedendo specifiche misure di mitigazione dei costi del servizio a carico dei clienti finali nel caso di significativi aumenti del prezzo che possano caratterizzare le offerte selezionate in esito alla procedura ad evidenza pubblica, anche in ragione degli esiti delle precedenti procedure nonché, in caso di applicazione delle predette misure, definendo specifici meccanismi di reintegrazione a favore dei fornitori di ultima istanza;
- definire le garanzie finanziarie che i FUI devono prestare;
- disciplinare le modalità di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire;
- verificare e, se necessario, aggiornare:
  - i. le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;
  - ii. i meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
- predisporre la selezione, con procedure a evidenza pubblica, dei FUI tramite la società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- infine, il decreto ministeriale prevede che la procedura di selezione dei FUI debba concludersi in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
  - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei

clienti interessati, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori dell'SdD Distribuzione o  $FD_D$ ), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;

- le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) sono erogate dall'impresa di distribuzione;
- tale impianto regolatorio, confermato anche dal Consiglio di Stato, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il  $FD_D$ , la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal  $FD_D$  rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il  $FD_D$  (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per l'SdD Distribuzione, tra l'altro:
  - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
  - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
  - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
  - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo  $INA_{UI}$  definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
  - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
  - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal  $FD_D$  ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo  $FD_D$  e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;



- inoltre, l'articolo 39 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FD<sub>D</sub> ed il comma 30.4 prevede che, nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FD<sub>D</sub>, ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FD<sub>D</sub>, le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo FD<sub>D</sub>;
- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 292/2023/R/gas è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> a partire dall'1 ottobre 2023, nonché le possibili modifiche alla regolazione vigente in materia di SUI, finalizzate ad incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure selettive;
- nell'ambito del suddetto procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 293/2023/R/gas, con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla disciplina per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei SUI prospettando la revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione vigente; in particolare i predetti orientamenti hanno avuto ad oggetto interventi inerenti:
  - a) le aree geografiche per lo svolgimento dei SUI;
  - b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
  - c) le informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI;
  - d) le condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili;
  - e) le condizioni economiche di erogazione dei SUI;
  - f) le modalità di remunerazione dei FUI;
- in aggiunta a quanto sopra, è stato altresì richiesto se vi fossero altri aspetti in relazione alle procedure concorsuali e alla regolazione dei SUI meritevoli di revisione in vista delle prossime gare (g);
- in relazione alle aree geografiche per lo svolgimento dei SUI (a), il citato documento per la consultazione ha prefigurato una configurazione alternativa, rispetto a quella individuata in passato, prevedendo a tal fine la separazione dell'odierna area costituita dalle regioni Liguria Piemonte e Valle d'Aosta in due aree distinte ciascuna composte rispettivamente da Liguria e Valle d'Aosta (area 1) e Piemonte (area 2), ciò al fine di soddisfare maggiormente l'obiettivo di omogeneità tra le aree in termini di numero di punti serviti (in particolare nel servizio di *Default* distribuzione) e di miglior segnale di prezzo rispetto ai costi sottesi all'erogazione dei servizi medesimi, lasciando confermate le altre aree geografiche attualmente previste;

- con riferimento ai requisiti per la partecipazione alle gare (b) il documento di consultazione ha prefigurato di allineare i requisiti di partecipazione alle gare a quelli attualmente previsti per gli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico (salvaguardia e servizio a tutele graduali, di seguito anche STG), integrando, in particolare, alcuni dei requisiti di solidità economico-finanziaria e di onorabilità e professionalità;
- in merito alle informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI (c), il documento per la consultazione 293/2023/R/gas ha illustrato possibili aggiornamenti delle vigenti disposizioni, finalizzati ad agevolare la formulazione delle offerte da parte dei partecipanti alle gare nonché a consentire ai SUI entranti di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, a partire dall'1 ottobre 2023, ai clienti già precedentemente serviti nell'ambito dei SUI oltre all'attivazione dei servizi medesimi per il mese di ottobre 2023, prospettando:
  - (i) in relazione all'arco temporale di riferimento delle informazioni pre-gara, che queste siano riferite non solo all'ultimo anno termico (ottobre 2022- agosto 2023) in continuità con l'attuale regolazione ma anche all'anno termico precedente (ottobre 2021 - settembre 2022), in considerazione dello scenario internazionale e delle relative conseguenze sull'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche osservate nell'ultimo biennio;
  - (ii) l'inclusione, tra le informazioni pre-gara, anche di quelle relative al numero di PDR nella titolarità di clienti identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com serviti dai FUI e ai relativi volumi annui;
  - (iii) la comunicazione, da parte del SII, ai FUI entranti, dell'informazione puntuale sui PDR nella titolarità di clienti identificati come vulnerabili ai sensi della predetta deliberazione;
- in relazione alle condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili (d), il documento per la consultazione 293/2023/R/gas, ha prospettato, che:
  - (i) con il termine del servizio di tutela, il cliente che abbia i requisiti di vulnerabilità di cui all'art. 2 del decreto Aiuti bis possa richiedere l'attivazione al FUI (incluso il rientro dal mercato libero) qualora, in un dato momento, non trovi un fornitore di libero mercato disposto a contrattualizzarlo alle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità, ciò in coerenza con le disposizioni del citato decreto Aiuti bis che dispone espressamente che anche i FUI debbano offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas alle condizioni definite dall'Autorità; a tal fine è stato prospettato un obbligo, in capo ai FUI, di rendere disponibile una modalità di richiesta di attivazione da parte dei clienti tramite un numero di telefono dedicato e/o tramite *internet* nonché di predisporre la necessaria modulistica per la verifica della condizione di vulnerabilità del cliente richiedente;
  - (ii) in analogia a quanto già previsto dalla attuale regolazione, qualora il cliente vulnerabile si rivolga per l'attivazione dei servizi ad un FUI che abbia raggiunto il limite di gas naturale che si era impegnato a fornire in sede di gara e, pertanto, non possa attivare il servizio, quest'ultimo debba informare il cliente finale che l'attivazione avverrà alle medesime condizioni da parte



- del secondo FUI in graduatoria, fornendo altresì le generalità affinché il cliente possa contattarlo;
- in tema di condizioni economiche per l'erogazione dei SUI (e), nel documento per la consultazione 293/2023/R/gas sono state richiamate le condizioni applicabili:
    - ai clienti non vulnerabili riforniti nell'ambito dei SUI con la fine del servizio di tutela, a decorrere da gennaio 2024, che risultano sostanzialmente analoghe a quelle attuali, anche in termini di struttura, con un prezzo crescente in funzione delle tempistiche di permanenza nei SUI, prevedendo l'applicazione:
      - (i) della media mensile del prezzo PSV a copertura del costo di acquisto della materia prima;
      - (ii) della componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (*CCR*);
      - (iii) di una componente relativa alla commercializzazione (*QVDSUI*), in merito alla quale in particolare il DCO 293/2023/R/gas ha prefigurato che venga mantenuta fissa per tutto il periodo di erogazione del servizio, da applicare ai clienti domestici non vulnerabili serviti nei SUI, e sia posta pari al valore della attuale componente *QVD* applicata ai clienti domestici del servizio di tutela, prevedendo altresì che ai clienti diversi dai domestici si applichi il valore di tale componente oggi previsto per i condomini ad uso domestico;
      - (iv) della componente relativa al servizio di trasporto (*QT*);
      - (v) del corrispettivo *PSUI* e, dove previsto, del corrispettivo *INAVI*;
    - ai clienti domestici identificati come vulnerabili per i quali invece, per tutto il periodo in cui sono serviti nel servizio di ultima istanza (FUI o *FD<sub>D</sub>* qualora non sia stato possibile attivare il FUI), trovano applicazione le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Titolo 2, Sezione I del TIVG in vigore da gennaio 2024;
  - come demandato dal decreto ministeriale all'Autorità, al fine di prevedere specifiche misure di contenimento degli aumenti dei prezzi offerti che potrebbero verificarsi nell'ambito delle gare per l'assegnazione dei FUI, il documento per la consultazione 293/2023/R/gas ha prospettato due opzioni alternative quali:
    - A. l'applicazione, ferma restando la gradualità già prevista, di un tetto massimo ( $P_{MAX}$ ) al parametro  $\beta$  (di seguito: tetto al prezzo) pagato da tutti i clienti finali non vulnerabili (sia domestici che non domestici) serviti dai FUI nell'ipotesi che i prezzi di aggiudicazione formati nelle varie aree territoriali siano eccedenti un valore soglia determinato preventivamente dall'Autorità sulla base degli esiti osservati nelle gare FUI degli ultimi anni termici e tenendo conto dell'andamento atteso dei prezzi all'ingrosso; il predetto livello massimo non troverebbe applicazione per i clienti vulnerabili in quanto la regolazione prevede per loro condizioni economiche indipendenti dal parametro offerto;

- B. il prolungamento fino a 6 mesi del periodo transitorio precedente all'applicazione, al cliente servito in FUI, dell'intero parametro  $\beta$  risultante dalla procedura concorsuale con riferimento a ciascuna area territoriale;
- in relazione alle modalità di remunerazione dei SUI (f), il documento di consultazione 293/2023/R/gas, sempre nell'ottica di mitigazione dell'impatto di eventuali incrementi dei prezzi pagati dai clienti serviti dai FUI, ha prospettato la possibilità di:
    - (i) prevedere, nell'ambito del meccanismo di perequazione del differenziale tra il parametro  $\beta$  offerto in sede di gara e i corrispettivi applicati ai clienti finali, l'applicazione di un tetto massimo alla remunerazione riconosciuta ai FUI nel corso del prossimo periodo di erogazione del servizio; in particolare, è stato ipotizzato che l'ammontare riconosciuto ai FUI non possa eccedere di più di due volte il livello del parametro  $\beta$  offerto dal primo aggiudicatario di ciascuna area in ordine di merito economico nelle procedure concorsuali per l'individuazione del FUI per l'anno termico 2019-2020, anno in cui il prezzo medio di aggiudicazione è stato il più alto finora registrato, ferma restando la possibilità per questi ultimi di richiedere successivamente l'eventuale differenziale tra l'ammontare riconosciuto e il parametro  $\beta$  offerto in sede d'asta, documentando gli eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per servire tutti i clienti cui ha erogato il servizio. In questo caso l'attività di verifica dei costi a carico dell'Autorità avrebbe luogo con l'impiego di modalità analoghe a quelle usate per la determinazione della componente *QVD* del servizio di tutela gas;
    - (ii) incrementare, in relazione al meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili e per i clienti morosi per il Servizio di Default distribuzione, il numero delle sessioni di reintegrazione del meccanismo previste per ciascun anno termico, passando da una annuale a due semestrali, come avviene per il Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento per il Servizio di *Default* su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas; tale intervento sarebbe finalizzato a favorire la partecipazione alle procedure di assegnazione e a creare le condizioni per una riduzione dei prezzi risultanti dalle stesse;
    - (iii) adeguare al rialzo il livello del corrispettivo *INA<sub>UI</sub>*, di cui al TIVG, comma 31bis.4, lettera f), al fine di tenere conto dell'innalzamento del prezzo medio del gas naturale all'ingrosso, al pari delle ipotesi circa l'onere atteso nel lungo periodo derivante dall'inadempimento dei clienti cui è erogato il singolo servizio considerato;
  - il documento per la consultazione 293/2023/R/gas ha altresì confermato per tutto il periodo di assegnazione gli attuali meccanismi perequativi di riconoscimento ai SUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio previsti dal TIVG e dalla deliberazione 372/2022/R/gas;
  - in merito agli ulteriori aspetti che regolano le procedure concorsuali e le modalità di erogazione dei SUI, il documento per la consultazione 293/2023/R/gas ha prospettato la conferma della vigente regolazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione sono pervenute risposte da parte di 3 esercenti la vendita e 3 associazioni rappresentative delle imprese;
- con riferimento alla configurazione delle aree posta in consultazione (a) non è emersa una posizione univoca atteso che un esercente si è espresso favorevolmente nei confronti della proposta di separazione dell'attuale area 1, attualmente costituita dalle regioni di Liguria Piemonte e Valle d'Aosta, in due aree composte rispettivamente da Liguria e Valle d'Aosta (area 1) e Piemonte (area 2); di converso, un esercente ed una associazione rappresentativa delle imprese non hanno condiviso il predetto orientamento ritenendo che non sarebbe perseguibile l'obiettivo di omogeneità in termini di numero di punti serviti all'interno delle varie aree di riferimento, in quanto così facendo si identificherebbe una area di dimensioni molto ridotte con un numero di clienti sostanzialmente inferiore e non allineato rispetto al numero medio di clienti posto all'interno della grande maggioranza delle altre aree confermate, con possibili conseguenze sulle offerte proposte in sede di procedura concorsuale dovute, tra l'altro, al venir meno di economie di scala per lo svolgimento del servizio rispetto all'attuale configurazione;
- relativamente ai requisiti di partecipazione alle gare (b) è stato manifestato un generale consenso all'orientamento proposto; sul punto un esercente ed una associazione rappresentativa delle imprese hanno suggerito la necessità di rendere ammissibili, ai fini del versamento delle garanzie necessarie alla partecipazione alle procedure concorsuali, anche le fidejussioni assicurative, purché emesse da istituti dotati della necessaria affidabilità, in linea con quanto già previsto per le recenti procedure relative al STG in ambito elettrico;
- gli orientamenti relativi alle informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI (c) hanno ottenuto un generale consenso; in particolare:
  - è stata accolta favorevolmente dai rispondenti alla consultazione la previsione di mettere a disposizione dei partecipanti anche le informazioni relative all'anno termico ottobre 2021 - settembre 2022, in considerazione dello scenario internazionale e delle relative conseguenze sull'andamento dei prezzi dell'ultimo biennio;
  - è stato riscontrato apprezzamento relativamente all'opportunità che il SII metta a disposizione dei partecipanti le informazioni relative ai clienti vulnerabili prima delle procedure a evidenza pubblica;
  - al fine di permettere la corretta erogazione del servizio da parte dei nuovi SUI, i rispondenti alla consultazione hanno concordato sull'importanza di uno scambio adeguato di informazioni tra tutti gli attori coinvolti, seguendo modalità simili a quelle stabilite in occasione delle precedenti gare di assegnazione con deliberazione 290/2021/R/gas. Inoltre, gli intervenuti alla consultazione hanno concordato che il SII trasmetta ai FUI entranti le informazioni relativa alla condizione di vulnerabilità dei clienti serviti che

sono stati identificati come tali, utilizzando la procedura proposta nel documento di consultazione.

- gli orientamenti relativi alle condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili (d) hanno ottenuto un generale consenso:
  - in ordine alla necessità che i FUI rendano disponibili specifiche modalità di richiesta di attivazione da parte dei clienti tramite un numero di telefono dedicato e/o tramite *internet* e predispongano la necessaria modulistica, anche al fine della successiva verifica circa il possesso dei requisiti di vulnerabilità dei clienti, qualora non già identificati dal SII, in maniera coerente con le previsioni di cui alla delibera 102/2023/R/gas; taluni dubbi sono emersi da parte di un operatore che, in merito alle tempistiche per l'implementazione del predetto processo, si è detto non certo di poterne garantire la piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2024 nell'ipotesi che risulti assegnatario del servizio in una o più aree;
  - relativamente alle modalità di attivazione del servizio in caso di raggiungimento del quantitativo limite di gas naturale da parte del FUI;
- con riferimento alle proposte di revisione delle condizioni economiche applicate ai clienti serviti nell'ambito dei SUI (e) è stata manifestata:
  - un'unanimità di consensi da parte dei partecipanti in ordine alle modalità di determinazione della componente  $QVD_{SUI}$  per i clienti non vulnerabili, prospettate dal documento di consultazione;
  - una discordanza di opinioni rispetto alle misure finalizzate al contenimento degli aumenti dei prezzi offerti in sede di gara proposte. In particolare, un operatore ed una associazione rappresentativa delle imprese si sono espressi per l'opzione A in quanto meno impattante dal punto di vista gestionale, mentre un altro operatore ha ritenuto preferibile l'opzione B in quanto in linea con l'attuale logica di applicazione graduale del parametro di gara;
  - una generale condivisione dell'opportunità di prevedere delle mitigazioni dei prezzi da applicare ai clienti del servizio, sebbene un'associazione delle imprese abbia espresso timore che il livello definito dall'Autorità, sulla base degli esiti osservati nelle gare FUI degli ultimi anni termici, possa risultare non pienamente rappresentativo dello scenario del sistema gas recentemente delineatosi per effetto della crisi energetica; la stessa associazione ha quindi invitato l'Autorità ad adottare soluzioni che non portino ad una sottostima del gettito necessario a coprire le remunerazioni previste per i fornitori del servizio, chiedendo di specificare meglio i dettagli per la definizione del livello che verrebbe stabilito dall'Autorità sulla base degli esiti osservati nelle gare FUI degli ultimi anni termici ( $P_{MAX}$ ), in quanto le indicazioni espresse nel documento di consultazione non risultano per la stessa sufficientemente complete;
- per quanto riguarda le modalità di remunerazione degli esercenti i SUI (f), si sono evidenziati i seguenti esiti:
  - discordanza rispetto all'introduzione di una soglia massima alla remunerazione dei FUI; a tal riguardo un operatore e un'associazione hanno

evidenziato che il parametro di gara offerto  $\beta$  non offrirebbe, in quanto tale, garanzia circa il fatto di poter essere realmente rappresentativo dei rischi e dei costi che gli esercenti andrebbero ad affrontare con riferimento al prossimo periodo di assegnazione e pertanto hanno proposto di non introdurre limitazioni alla remunerazione del servizio in quanto potrebbe disincentivare la partecipazione alle procedure concorsuali qualora la soglia massima non fosse ritenuta adeguata dagli operatori o, in subordine, hanno proposto di aumentare la soglia portandola ad almeno 4 volte il valore prospettato; un altro operatore ha evidenziato che l'esercente abbia diritto a ricevere una remunerazione pari all'intero valore del parametro  $\beta$  offerto con il quale si è aggiudicato il servizio, in linea con quanto previsto dall'attuale regolazione;

- condivisione rispetto all'orientamento inteso a ridurre gli oneri finanziari da sostenere nell'erogazione del FUI e del  $FD_D$  a partire da ottobre 2023, mediante la previsione di due sessioni di reintegrazione semestrali e adeguando il valore del corrispettivo  $INA_{UI}$ ; in particolare:
  - i rispondenti con esperienza di esercenti i SUI si sono detti favorevoli alla proposta di portare a due le sessioni di reintegrazione, sebbene un operatore abbia richiesto l'introduzione di rendicontazioni a cadenza trimestrale e che le rendicontazioni aggiuntive, rispetto all'unica annuale prevista dalla attuale regolazione, siano a carattere facoltativo e non soggette all'obbligo di certificazione; mentre un altro operatore ha proposto che la prima sessione dell'anno sia a partecipazione facoltativa, oltre che semplificata e che il meccanismo di reintegro debba essere esteso ai clienti disalimentabili al fine di contenere i valori delle offerte presentate dai partecipanti in sede di gara;
  - un'associazione rappresentativa degli operatori ha condiviso la proposta concernente l'incremento del corrispettivo  $INA_{UI}$ , sebbene reputi necessario conoscere l'incremento in percentuale che si intenderebbe promuovere;
- in relazione agli ulteriori aspetti della disciplina dei SUI (g) non sono pervenute richieste di modifica della regolazione vigente.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 100/2023/R/com, come successivamente modificata dalla deliberazione 250/2023/R/com, ha tra l'altro previsto che a decorrere dall'1 settembre 2023 il criterio di determinazione della componente  $P_{ING7}$ , dell'offerta *PLACET* di gas naturale a prezzo variabile sia allineato con i criteri di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas, alla stregua dell'offerta dedicata ai clienti riforniti in tutela;
- il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, all'articolo 17, individua, tra l'altro, i riferimenti per le quotazioni *forward* che vengono utilizzate ai fini del

calcolo della spesa per le componenti che subiscono in corso d'anno variazioni automatiche legate ai prezzi sui mercati all'ingrosso, incluse quelli relativi alle offerte *PLACET* a prezzo variabile.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 22 giugno 2023, al fine di consentire l'operatività del FUI a partire dall'1 ottobre 2023 e, analogamente, urgente procedere alla definizione della disciplina dell'FD<sub>D</sub>, tenuto altresì conto delle risposte pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 293/2023/R/gas sui seguenti aspetti:
  - a) le aree geografiche per lo svolgimento dei SUI;
  - b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
  - c) le informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI;
  - d) le condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili;
  - e) le condizioni economiche di erogazione dei SUI;
  - f) le modalità di remunerazione dei FUI;
- con riferimento alle aree geografiche per lo svolgimento dei SUI (a), a differenza di quanto ipotizzato durante la consultazione, sia opportuno confermare l'attuale configurazione delle aree geografiche, in quanto meglio soddisfa il criterio di omogeneità tra le diverse aree di assegnazione dei SUI;
- relativamente ai requisiti per la partecipazione alle gare (b), sia meritevole di accoglimento la richiesta formulata dagli operatori di poter ammettere, ai fini del versamento delle garanzie necessarie alla partecipazione alle procedure concorsuali, anche le fidejussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano purché dotati di un adeguato giudizio di rating alla stregua di quanto previsto dal Codice di Rete Tipo, come già avviene per altri servizi di ultima istanza del settore elettrico (STG);
- in merito alle informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI (c) sia opportuno confermare quanto ipotizzato nella consultazione, al fine di agevolare la definizione di eventuali offerte da parte dei partecipanti nonché a consentire ai SUI entranti di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, e in particolare:
  - confermare integralmente quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas per ciò che attiene alla tipologia di informazioni propedeutiche alle gare che Acquirente Unico – sulla base di quanto comunicato dai SUI uscenti e dal SII - pubblica sul proprio sito a beneficio dei partecipanti, includendo, altresì, le informazioni relative ai clienti identificati come vulnerabili ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 102/2023/R/gas e prevedendo che le stesse facciano riferimento agli ultimi due anni termici ed in particolare ai periodi ottobre 2021-settembre 2022 e ottobre 2022-agosto 2023;



- confermare, per quanto riguarda l'assegnazione del servizio ai nuovi SUI, che lo scambio di informazioni tra SUI uscenti ed entranti avvenga con modalità analoghe a quanto stabilito in occasione delle precedenti gare di assegnazione di cui alla deliberazione 290/2021/R/gas;
- prevedere che, nell'ambito delle suddette informazioni, anche al fine di consentire l'invio della comunicazione di cui all'articolo 5 della deliberazione 100/2023/R/gas da parte dei FUI selezionati in esito alle procedure concorsuali, il SII provveda a integrare, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, la comunicazione di cui all'articolo 4 della deliberazione 290/2021/R/gas con l'indicazione della condizione di vulnerabilità individuata ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 102/2023/R/gas;
- in merito alle condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili (d) sia necessario confermare quanto ipotizzato nella consultazione e in particolare:
  - che il FUI, a partire da gennaio 2024, possa essere attivato su istanza dai soli clienti domestici vulnerabili anche nei casi di:
    - (i) nuova attivazione di un punto di riconsegna;
    - (ii) attivazione di un punto precedentemente disattivato;
    - (iii) rientro dal mercato libero (ovvero richiesta di switching nei confronti del FUI);in proposito, occorre peraltro precisare che non sia possibile differire, oltre la predetta data di gennaio 2024, l'obbligo dei FUI di offrire ai clienti vulnerabili le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità, in quanto si tratta di obblighi scaturenti dal Decreto Aiuti Bis e già noti da tempo agli operatori di mercato;
  - che, per consentire quanto sopra, i FUI rendano disponibili delle specifiche modalità di richiesta di attivazione da parte dei clienti tramite un numero di telefono dedicato e/o tramite *internet* e predispongano la necessaria modulistica, anche al fine della successiva verifica circa il possesso dei requisiti di vulnerabilità del cliente, qualora non già identificati dal SII, in maniera coerente con le previsioni di cui alla deliberazione 102/2023/R/gas;
  - che l'attivazione avvenga nel limite dei quantitativi di gas naturale che il FUI si è impegnato a fornire, prevedendo che, in caso di impossibilità ad attivare il servizio per raggiungimento del limite, il FUI debba informare il cliente finale che l'attivazione avverrà alle medesime condizioni da parte del secondo FUI in graduatoria, fornendo altresì le generalità affinché il cliente possa contattarlo;
- con riferimento alle condizioni economiche di erogazione dei SUI (e), sia opportuno confermare quanto ipotizzato nella consultazione e in particolare:
  - a) per i clienti domestici non vulnerabili, una struttura di prezzo del tutto analoga a quella attualmente prevista dalla regolazione vigente, con valore crescente in funzione del tempo di permanenza del cliente nel servizio e con applicazione: (i) ai clienti domestici, di una componente a copertura dei costi di commercializzazione del servizio ( $QVD_{SUI}$ ), pari al valore della attuale componente  $QVD$  applicata ai clienti domestici del servizio di tutela e (ii) ai

clienti diversi dai domestici, pari al valore che tale componente assume per i condomini ad uso domestico; il valore della componente in questione sarà mantenuto fisso per tutto il periodo di erogazione del servizio;

- b) per i clienti domestici identificati come vulnerabili, l'applicazione per tutto il periodo in cui sono serviti nel servizio di ultima istanza (FUI o FDD qualora non sia stato possibile attivare il FUI) delle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Titolo 2, Sezione I del TIVG in vigore da gennaio 2024;
- con riferimento all'adozione di misure di contenimento degli aumenti dei prezzi offerti che potrebbero verificarsi nell'ambito delle gare per l'assegnazione dei FUI, tenuto conto altresì degli esiti della consultazione e del minor impatto gestionale riferito dai partecipanti in ordine all'adozione della misura, sia opportuno confermare l'opzione A oggetto di consultazione sopra richiamata. Si ritiene, pertanto, opportuno introdurre un tetto al prezzo pagato da tutti i clienti finali non vulnerabili (sia domestici che non domestici) serviti nei FUI qualora i prezzi di aggiudicazione formati nelle varie aree territoriali siano eccedenti un valore soglia definito dall'Autorità sulla base degli esiti osservati nelle gare FUI degli ultimi anni termici e tenendo conto dell'andamento atteso dei prezzi all'ingrosso;
  - per quanto riguarda le modalità di remunerazione degli esercenti i SUI (f), sia opportuno confermare integralmente quanto ipotizzato nella consultazione, e in particolare:
    - l'applicazione di un tetto massimo alla remunerazione riconosciuta ai FUI nel corso del prossimo periodo di erogazione del servizio così da contenere i costi gravanti sul sistema gas qualora i prezzi che emergeranno in sede di gara risultino particolarmente elevati per la scarsa concorrenzialità delle aste e/o per comportamenti eccessivamente prudentiali dei partecipanti; in merito al livello di tale tetto sia opportuno prevedere che il livello dell'ammontare riconosciuto non possa eccedere di più di due volte il livello del parametro  $\beta$  offerto dal primo aggiudicatario di ciascuna area in ordine di merito economico nelle procedure concorsuali per l'individuazione del FUI per l'anno termico 2019-2020, trattandosi di una soglia che appare ragionevole rispetto all'andamento atteso dei prezzi del gas naturale nel mercato all'ingrosso che a oggi risultano essere ben inferiori rispetto a quelli che si sono registrati nel 2022; a riguardo, giova peraltro rammentare che nel corso del corrente anno termico (in fase di conclusione), l'Autorità riscontrando l'eccezionale situazione congiunturale di sopravvenuta e imprevedibile crescita e volatilità dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e il relativo impatto sugli esercenti i SUI, è intervenuta con la deliberazione 372/2022/R/gas sia modificando la componente del prezzo dei SUI a copertura dei costi di approvvigionamento così da permettere un maggior allineamento della stessa all'andamento dei prezzi spot nel mercato all'ingrosso sia istituendo un meccanismo di compensazione straordinario dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli esercenti i SUI con

- riferimento ai volumi incrementali associati ai PDR riforniti in detti servizi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;
- la possibilità per i FUI di richiedere, con apposita istanza, l'eventuale differenziale tra l'ammontare riconosciuto e il parametro  $\beta$  offerto in sede d'asta, documentando gli eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per servire tutti i clienti cui ha erogato il servizio; al fine di verificare che i costi sostenuti dal FUI siano effettivamente stati superiori alla remunerazione ricevuta, l'Autorità utilizzerà i dati messi a disposizione dai FUI ai sensi del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti relativamente al periodo di erogazione del servizio; nell'ambito di tale analisi saranno considerati, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la determinazione della componente QVD del servizio di tutela gas, sia i costi relativi alla gestione dei clienti finali, sia l'equa remunerazione del capitale investito netto;
  - l'incremento della frequenza delle sessioni di reintegrazione portandole a semestrali, in coerenza con il Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento per il Servizio di Default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas;
  - l'obbligatorietà della partecipazione alle sessioni di reintegrazione, al fine di tutelare il sistema nei casi in cui nella sessione di reintegrazione sia prevista una restituzione degli oneri della morosità precedentemente oggetto di reintegrazione;
  - l'adeguamento al rialzo del livello del corrispettivo  $INA_{UI}$ , di cui al TIVG, comma 31bis.4, lettera f), al fine di tenere conto dell'innalzamento del prezzo medio del gas naturale all'ingrosso e del potenziale rischio di incremento degli oneri della morosità attesi nel lungo periodo in caso di persistenza della situazione congiunturale di elevata volatilità ed elevati livelli dei prezzi all'ingrosso iniziata a metà 2021.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei  $FD_D$  per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2025, confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei  $FD_D$  successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI, in continuità con l'attuale regolazione e mantenendo coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei  $FD_D$ ;
- confermare la vigente regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali nonché le modalità di erogazione di tali servizi con riferimento a tutti gli altri aspetti non trattati nel documento per la consultazione 293/2023/R/gas;
- modificare conseguentemente il TIVG a partire dall'1 ottobre 2023;
- definire con successivo provvedimento le modalità attuative del meccanismo per il riconoscimento, su istanza di parte, del differenziale tra il parametro  $\beta$  effettivamente

offerto in sede d'asta e l'ammontare riconosciuto con il meccanismo perequativo di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com, qualora l'operatore documenti di avere sostenuto dei costi aggiuntivi per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza.

**RITENUTO INFINE NECESSARIO:**

- correggere un errore materiale e, a decorrere dall'1 settembre 2023, modificare il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla deliberazione 100/2023/R/com in merito al criterio di determinazione della componente  $P_{ING_T}$ , dell'offerta *PLACET* di gas naturale a prezzo variabile

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per gli anni termici 2023-2025”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

**Articolo 2**

*Modifiche al TIVG a decorrere dall'1 ottobre 2023*

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG con decorrenza 1 ottobre 2023:

a. all'articolo 1, comma 1.1:

- i. dopo la definizione di “**Servizio di tutela**” è aggiunta la seguente definizione:

“• **sessione di reintegrazione:** è ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso l'anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza o della fornitura del servizio di default, in relazione al quale vengono determinati gli ammontari di reintegrazione di morosità  $AR_{FUI}$  e  $AR_{FDD}$ .”;

- ii. dopo la definizione di “deliberazione 155/2019/R/gas” è aggiunta la seguente definizione:

“• **deliberazione 100/2023/R/com** è la deliberazione 14 marzo 2023, recante il relativo Allegato A”;

- iii. la definizione di “deliberazione 290/2021/R/gas” è sostituita dalla seguente definizione “• **deliberazione 378/2023/R/gas** è la deliberazione 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;”;
- b. all’articolo 31, ai commi 31.1, 31.3, 31.5 primo paragrafo e 31.5 lettera b) le parole “290/2021/R/gas” sono sostituite dalle parole “378/2023/R/gas”;
- c. all’articolo 31bis:
- i. il comma 31bis.3 è sostituito dal seguente comma:
- “ 31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a), le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:
- $$FUI = C_{FUI} + q\beta_{MIN}$$
- dove:
- $C_{FUI}$  sono le condizioni economiche di cui al comma 31bis.4;
  - $q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;
  - $\beta_{MIN}$  è il minimo tra il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio ed il livello  $P_{MAX}$  definito dall’Autorità con deliberazione 378/2023/R/gas.”;
- ii. al comma 31bis.4, lettera f), le parole “pari a 0,6000 €/GJ” sono sostituite dalle parole “pari a 0,7206 €/GJ”;
- d. l’articolo 31quinquies è modificato come segue:
- i. al comma 31quinquies.1, le parole “Per ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “Per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;
- ii. al comma 31quinquies.2, le parole “fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio pari a” sono sostituite dalle parole “fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio pari a”;
- iii. al comma 31quinquies.4, le parole “fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio, pari a:” sono sostituite dalle parole “fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio, pari a:” e, alla definizione di  $O_{LEGFUI}$ , le parole “non può essere, per ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;
- e. l’articolo 31sexies è modificato come segue:
- i. al comma 31sexies.2, le parole “la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;

- ii. al comma 31sexies.10, lettera b), le parole “accompagnate da una relazione” sono sostituite dalle parole “accompagnate annualmente da una relazione”;
- f. all’articolo 31septies è aggiunto il seguente comma:
- “31septies.13 A decorrere dall’anno termico 2023/2024, ai fini del meccanismo di cui al presente articolo, si applica la disciplina prevista dall’articolo 35 dell’Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com.”;
- g. l’articolo 37 è modificato come segue:
- i. al comma 37.1, lettera b), le parole “partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e ha diritto” sono sostituite dalle parole “partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio, ha diritto”;
  - ii. al comma 37.3, dopo le parole “di cui al comma 37.1, lettera b),” sono aggiunte le parole “per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio.”;
  - iii. al comma 37.4, le parole “è fissato, per ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione” e, alla definizione di  $INA_{UI}$ , le parole “31bis.4, lettera c)” sono sostituite dalle parole “31bis.4, lettera f)”;
  - iv. al comma 37.6, le parole “è fissato, per ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione” e alla definizione di  $O_{LEG_{FDD}}$  le parole “non può essere, per ciascun anno termico di erogazione,” sono sostituite dalle parole “non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione.”;
  - v. al comma 37.13, le parole “Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia” sono sostituite dalle parole “Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia”;
  - vi. al comma 37.14, dopo le parole “per l’anno termico 2013-2014.” sono aggiunte le parole “In tal caso il meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b) è applicato con riferimento all’intero anno termico di erogazione della fornitura del servizio di *default*, in luogo che per sessione semestrale di reintegrazione.”;
- h. l’articolo 38 è modificato come segue:
- i. al comma 38.2, lettera b) le parole “la fine di ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione”;



- ii. al comma 38.11bis, le parole “devono essere accompagnate” sono sostituite dalle parole “devono essere annualmente accompagnate”;
- i. all’articolo 39, comma 39.3 le parole “deliberazione 290/2021/R/gas” sono sostituite dalle parole “deliberazione 378/2023/R/gas”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com*

3.1 Sono apportate le seguenti modifiche all’Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com con decorrenza 1 gennaio 2024:

- a. all’articolo 1, comma 1.1:
  - i. dopo la definizione di “**Servizio di tutela della vulnerabilità**” è aggiunta la definizione seguente:
    - “• **sessione di reintegrazione**: è ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso l’anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza o della fornitura del servizio di default, in relazione al quale vengono determinati gli ammontari di reintegrazione di morosità  $AR_{FUI}$  e  $AR_{FDD}$ .”;
  - ii. la definizione di “deliberazione 290/2021/R/gas” è sostituita dalla seguente definizione:
    - “• **deliberazione 378/2023/R/gas** è la deliberazione 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;”;
- b. all’articolo 29:
  - i. ai commi 29.1, 29.3, 29.4 primo paragrafo e 29.4, lettera b) le parole “290/2021/R/gas” sono sostituite dalle parole “378/2023/R/gas”;
  - ii. al comma 29.2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
    - “e) per i clienti finali di cui al comma 2.3 lettera a), qualora siano identificati come vulnerabili ai sensi dell’articolo 4, e ad eccezione dei casi di morosità del cliente finale richiedente, nei casi di richiesta di attivazione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell’articolo 13 della deliberazione 138/04 o di richiesta di switching ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;”
  - iii. dopo il comma 29.4 sono aggiunti i seguenti commi:
    - “29.4bis Ciascun FUI rende disponibile, anche per il tramite del proprio sito internet e/o attraverso un numero di telefono dedicato, una modalità per effettuare le richieste di cui al comma 29.2, lettera e), e predisporre la modulistica, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti di

vulnerabilità del cliente qualora non già identificati ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas.

29.4ter Con riferimento alle richieste di attivazione di cui al precedente comma 29.2, lettera e), per i quali si eccede il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas, il FUI non attiva il servizio e comunica al cliente finale:

- a) che l'attivazione avverrà alle medesime condizioni da parte del FUI che occupa la posizione successiva in graduatoria, di cui fornisce le generalità affinché il cliente possa contattarlo;
- b) la possibilità di ottenere maggior informazioni rivolgendosi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente o consultando la pagina internet dell'Autorità rivolta ai consumatori <http://www.arera.it/consumatori>.”;

c. all'articolo 30:

i. il comma 30.3 è sostituito dal seguente:

“30.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 28.1, lettera a):

- a) identificati come vulnerabili ai sensi dell'articolo 4, le condizioni economiche e contrattuali di cui al Titolo 2 Sezione 1 del presente provvedimento, ad eccezione delle previsioni di cui al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, anche qualora si siano attivati su richiesta del cliente finale;
- b) diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$FUI = C_{FUI} + q\beta_{MIN}$$

dove:

- $C_{FUI}$  sono le condizioni economiche di cui al comma 30.4;
- $q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella n. 7;
- $\beta_{MIN}$  è il minimo tra il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio ed il livello  $P_{MAX}$  di cui all'Allegato B alla deliberazione 378/2023/R/gas.”;

ii. al comma 30.4, lettera c), sono eliminate le parole “aggiornati dall'Autorità secondo le medesime tempistiche di cui al comma 8.2”;

iii. al comma 30.4, lettera f), le parole “pari a 0,6000 €/GJ” sono sostituite con le parole “pari a 0,7206 €/GJ”;

d. l'articolo 33 è modificato come segue:

- i. al comma 33.1, le parole “Per ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “Per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;
- ii. al comma 33.2, le parole “fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio pari a” sono sostituite dalle parole “fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio pari a”;
- iii. al comma 33.4, le parole “fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio, pari a:” sono sostituite dalle parole “fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio, pari a:” e, alla definizione di  $O_{LEG\,FUI}$ , le parole “non può essere, per ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;
- e. l’articolo 34 è modificato come segue:
  - i. al comma 34.2, le parole “la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio” sono sostituite dalle parole “la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio”;
  - ii. al comma 34.10, le parole “accompagnate da una relazione” sono sostituite dalle parole “accompagnate annualmente da una relazione”;
- f. l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 35**

*Meccanismo di perequazione ricavi per i FUI e disposizioni per CSEA*

- 35.1 Per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall’1 ottobre 2023, il FUI partecipa alla perequazione dei ricavi e, per ciascuna area geografica  $c$  di cui all’articolo 3.1 dell’Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas in cui è risultato aggiudicatario del servizio, ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi pari a:

$$AP_{FUI,c} = \min\{(RR_{FUI,c}^{Cap} - RE_{FUI,c}); (RR_{FUI,c} - RE_{FUI,c})\}$$

dove:

- $RR_{FUI,c}^{Cap}$  è per ciascuna area geografica  $c$  l’ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali, ivi inclusi i clienti cui sono applicate le condizioni di cui al comma 30.3, lettera a), cui è erogato il servizio nell’anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% dei valori del parametro  $\beta_c^{Cap}$  riportati nella tabella 11;

- $RR_{FUI,c}$  è per ciascuna area geografica  $c$  l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali, ivi inclusi i clienti cui sono applicate le condizioni di cui al comma 30.3, lettera a), cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% del parametro  $b$  offerto da ciascun FUI in sede di procedura ad evidenza pubblica;
  - $RE_{FUI,c}$  è per ciascuna area geografica  $c$  l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali delle condizioni economiche di cui al comma 30.3, lettere a) e b), nell'anno termico di riferimento.
- 35.2 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun FUI, dei saldi derivanti dal meccanismo di perequazione ricavi, ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 74.1, lettera h), del RTDG.
- 35.3 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun FUI comunica alla CSEA, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio e con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.
- 35.4 Nel caso in cui il FUI non rispetti i termini di cui al comma 35.3, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto al FUI inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 35.5 La CSEA comunica all'Autorità e al FUI, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alla perequazione dei ricavi del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine di cui al comma 35.3.
- 35.6 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine di cui al comma 35.5, il FUI provvede ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti, ovvero la CSEA liquida le eventuali partite.
- 35.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati entro il termine previsto dal comma 35.6, il FUI riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
  - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 35.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 35.6, la CSEA riconosce al FUI un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale

- Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo al termine previsto per la liquidazione.
- 35.9 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 35.3, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza, il FUI comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente al medesimo termine di cui al comma 35.3.
- 35.10 A seguito alla comunicazione di cui al comma 35.9 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti al FUI o alla CSEA medesima.
- 35.11 Le comunicazioni del FUI di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00.
- 35.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 35.4, il FUI invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del FUI, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- ai sensi del comma 35.4;
  - sulla base dei dati inviati dal FUI a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 35.13 Qualora il valore della perequazione ricevuta dal FUI ai sensi del comma 35.1, sia stato calcolato sulla base dell'ammontare  $RR_{FUI,c}^{Cap}$ , il FUI può presentare istanza al fine di ottenere l'ammontare pari a:
- $$RR_{FUI,c} - RR_{FUI,c}^{Cap}$$
- 35.14 Sono ammessi alla perequazione di cui al comma 35.13 solo i FUI che dimostrino, mediante presentazione di documentazione contabile certificata, il maggiore costo sostenuto per servire i clienti cui è stato erogato il servizio nell'anno termico di riferimento.
- 35.15 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del meccanismo di cui ai commi 35.13 e 35.14.
- 35.16 Con riferimento agli anni termici fino al 30 settembre 2023, ai fini del meccanismo di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 31 septies dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09.”;
- all'articolo 37, comma 3, lettera c) sono eliminate le parole “aggiornati dall'Autorità secondo le medesime tempistiche di cui al comma 8.2”;
  - l'articolo 41 è modificato come segue:
    - al comma 41.1, lettera b) le parole “partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e ha diritto” sono sostituite dalle parole “partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e, per ciascuna

- sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio, ha diritto”;
- ii. al comma 41.3, dopo le parole “di cui al comma 41.1, lettera b),” sono aggiunte le parole “per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio,”;
  - iii. al comma 41.4, le parole “è fissato, per ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione”;
  - iv. al comma 41.6, le parole “è fissato, per ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione” e alla definizione di  $O_{LEG_{FDD}}$  le parole “non può essere, per ciascun anno termico di erogazione,” sono sostituite dalle parole “non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione,”;
  - v. al comma 41.14, le parole “Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia” sono sostituite dalle parole “Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia”;
  - vi. al comma 41.15, dopo le parole “per l'anno termico 2013-2014.” sono aggiunte le parole “In tal caso il meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b) è applicato con riferimento all'intero anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, in luogo che per sessione semestrale di reintegrazione.”;
- i. l'articolo 42 è modificato come segue:
    - i. al comma 42.2, lettera b) le parole “la fine di ciascun anno termico di erogazione” sono sostituite dalle parole “la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione”;
    - ii. al comma 42.12, le parole “devono essere accompagnate” sono sostituite dalle parole “devono essere annualmente accompagnate”;
  - j. all'articolo 43, comma 43.3 le parole “deliberazione 290/2021/R/gas” sono sostituite dalle parole “deliberazione 378/2023/R/gas”;
  - k. la Tabella 8 è sostituita dalla seguente:



**Tabella n. 8 Componente (QVD<sub>SUI</sub>) relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio applicata dai FUI ai sensi del comma 30.4 e dai FD<sub>D</sub> ai sensi del comma 37.3**

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
<b>Da 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2025</b>	€/punto riconsegna/anno	63,36	83,20	83,20	83,20
	c€/Smc	0,7946	0,7946	0,7946	0,7946

1. Dopo la Tabella 10 è aggiunta la seguente tabella:

**Tabella n. 11 Valori del parametro  $\beta_c^{Cap}$  di cui al comma 35.1**

<i>Valori relativi agli anni termici di riferimento 2023-2024 e 2024-2025</i>	
Aree geografiche (c) di cui all'articolo 3.1 della deliberazione 378/2023/R/gas	$\beta_c^{Cap}$ (c€/Smc)
1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria	55,74
2. Lombardia	46,40
3. Trentino - Alto Adige e Veneto	55,74
4. Friuli-Venezia Giulia ed Emilia – Romagna	25,58
5. Toscana, Umbria e Marche;	55,74
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia	30,40
7. Lazio	44,40
8. Campania	64,20
9. Sicilia e Calabria	24,40

#### **Articolo 4**

##### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alla rete di trasporto*

- 4.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:
- a. dall'impresa di trasporto al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), b) e c), del TIVG;
  - b. dal cliente finale al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera d), del TIVG.
- 4.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- c. pervenire al FUI entro l'ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma da parte del FUI;
  - d. contenere, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - e. avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 4.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, lettera a., l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a. le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
  - b. il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
  - c. il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
  - d. la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
  - e. la presenza di un convertitore di volumi;
  - f. l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;

g. la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1, lettera a1), del TIVG.

4.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle capacità di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31 del TIVG ove applicabili.

### **Articolo 5**

*Attivazione dei SUI individuati tramite procedure ad evidenza pubblica a decorrere dall'1 ottobre 2023*

5.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2023 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza nonché l'attivazione dei servizi per il mese di ottobre 2023, il SII provvede a comunicare:

a. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie FUI di cui al comma 6.6 e alle graduatorie FDD di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, alle imprese distributrici, l'elenco dei punti di riconsegna serviti:

- i. dai FUI, nel mese di settembre 2023 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023;
- ii. dagli FDD, nel mese di settembre 2023 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023;

b. entro il 27 settembre 2023 a:

i. i nuovi FUI aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2023, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com e l'informazione in merito alla condizione di vulnerabilità, per ogni area di prelievo, con riferimento a:

- 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG applicabili;
- 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/ com;

- ii. i nuovi  $FD_D$  aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2023, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com con riferimento a:
  - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di *default* e l'eventuale applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
  - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di *default* a partire dall'1 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/ com;
- iii. alle imprese di distribuzione, le medesime informazioni di cui ai precedenti punti i., 2) e ii., 2).

5.2 I  $FUI$  e  $FD_D$  entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2023 applicano rispettivamente:

- a. le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera b), punto i., numero 1);
- b. le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera b), punto ii., numero 1).

5.3 Entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento i  $FUI$  uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2023 comunicano all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti sulla rete di trasporto, in qualità di  $FUI$ , nel mese di settembre 2023 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023.

5.4 Entro il 30 settembre 2023, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2023 le informazioni di cui al comma 4.2, lettera b., secondo le modalità di cui al comma 4.2, lettera c., con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sulla rete di trasporto per i quali:

- a. non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2023, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
- b. sussistono i requisiti per l'attivazione dei  $FUI$  a decorrere dall'1 ottobre 2023.

5.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a), del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un FUI, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi FUI aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi FD<sub>D</sub> aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

### **Articolo 6**

#### *Modifiche al Regolamento di funzionamento del portale*

- 6.1 All'articolo 16, comma 3, le parole "QT<sub>i,t</sub>" sono sostituite dalle parole "QT<sub>t</sub>".
- 6.2 Con decorrenza 1 settembre 2023, la lettera b) dell'articolo 17, comma 3 del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte è sostituita dalla seguente:
- "b) per il gas naturale:
- i. con riferimento al servizio di tutela, alle offerte PLACET, nonché alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub PSV, le quotazioni *forward* OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati;
  - ii. con riferimento alle offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub TTF, le quotazioni *forward* OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati;"

### **Articolo 7**

#### *Disposizioni finali*

- 7.1 Sono approvati i valori relativi al prezzo massimo applicato ai clienti finali serviti in FUI,  $P_{MAX}$ , di cui al comma 31bis. 3 del TIVG e al comma 30.3 dell'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com, riportati nell'Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che saranno resi noti ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 7.2 Snam Rete Gas S.p.A. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l'FD<sub>D</sub> possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 7.3 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b), del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un FD<sub>D</sub>, l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.

- 7.4 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato B, è trasmesso all'Acquirente unico.
- 7.5 Il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato B, è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e a Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 7.6 Il presente provvedimento, il TIVG, l'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com e il Regolamento di funzionamento del portale come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*